



## Sentenza n. 227 del 2023

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti  
*decisione del 23 novembre 2023, deposito del 28 dicembre 2023*  
*comunicato stampa del 28 dicembre 2023*

### **Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

*atto di promovimento: ricorso n. 13 del 2023*

#### **parole chiave:**

PARLAMENTO – PREROGATIVE PARLAMENTARI – INTERCETTAZIONI DI  
CONVERSAZIONI DI PARLAMENTARI

#### **oggetto del conflitto:**

- acquisizione e utilizzo di intercettazioni telefoniche del senatore Stefano Esposito da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, nonché del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale

#### **parametri del conflitto:**

- art. 68, terzo comma, della [Costituzione](#)
- artt. 4 e 6 della [legge n. 140 del 2003](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento del ricorso

Con ricorso datato 11 maggio 2023, **il Senato della Repubblica aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in relazione all'attività di intercettazione svolta nei confronti di Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, ritenendo che essa fosse stata posta in essere menomando le proprie attribuzioni garantite dall'art. 68, terzo comma, Cost.**

Le intercettazioni di conversazioni di Stefano Esposito, nel corso di una attività d'indagine in origine rivolta nei confronti di un terzo indagato (G. M.), erano state successivamente acquisite agli atti di indagine e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, adottato il 1° marzo 2022 nei confronti di una serie di imputati, tra cui lo stesso Esposito.

Il Senato della Repubblica, a fronte di ciò, si doleva che tali intercettazioni fossero state effettuate e utilizzate in giudizio senza che alcuna autorizzazione fosse mai stata richiesta dall'autorità giudiziaria procedente alla Camera di appartenenza del parlamentare, in

contrasto con quanto prescrivono gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. Un medesimo *vulnus* alle attribuzioni costituzionalmente garantite del Senato deriverebbe, inoltre, dall'acquisizione e dall'utilizzo, tra gli atti di indagine compiuti nel medesimo periodo, di alcuni messaggi *WhatsApp* di Esposito, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello *smartphone* in uso al coimputato G. M.

### **La Corte costituzionale accoglie il ricorso.**

Il giudice costituzionale, in primo luogo, ricostruisce il quadro normativo rilevante ai fini della soluzione del conflitto, ricordando come all'art. 68, terzo comma, Cost., il quale stabilisce che è necessaria l'autorizzazione della Camera d'appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza», sia stata data attuazione mediante gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.

Secondo la consolidata interpretazione data dalla Corte a tali disposizioni, **l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 della legge n. 140/2003 deve essere richiesta «non solo se l'atto d'indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni cosiddette “dirette”), «ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso» (intercettazioni cosiddette “indirette”). L'autorizzazione preventiva non è necessaria, invece, per le intercettazioni “occasional”, in considerazione dell'assenza di preordinazione all'obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare, la cui captazione assume carattere meramente fortuito.** Queste ultime, pertanto, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, con la conseguenza che, solo nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzarle, questi è tenuto a richiedere, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera di appartenenza.

Premesso ciò, la Corte rileva che la complessiva attività di indagine posta in essere dall'autorità giudiziaria resistente denota, con particolare evidenza, **come l'attività di intercettazione che ha coinvolto l'allora senatore Esposito fosse «univocamente diretta a captare le sue comunicazioni, quanto meno a far data dall'informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015».** Dal contenuto di tale informativa, infatti, emergono, nei confronti di Esposito, specifici indizi di reità che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi a suo carico, denotando così, nell'autorità giudiziaria, **un sopravvenuto mutamento di obiettivi della propria attività di indagine**, nel senso che, perlomeno a partire da quel momento, le ulteriori intercettazioni sarebbero state finalizzate a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le eventuali responsabilità penali.

In tal modo, **ogni “casualità” delle intercettazioni del parlamentare** – che già nella fase antecedente poteva esser messa in dubbio per via della acclarata consapevolezza, da parte dell'autorità giudiziaria, del carattere abituale delle interlocuzioni tra Esposito e il terzo indagato – **può dirsi chiaramente venuta meno, rivelandosi ormai il carattere “mirato”, e non più meramente “occasionale”, delle successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento.** Con la conseguenza che **alle intercettazioni successive al 3 agosto 2015 deve essere attribuita natura “indiretta” e che ad esse, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi il regime di cui all'art. 4 della**

**legge n. 140 del 2003, il quale esige l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.**

Il mutamento di direzione dell'attività di indagine, peraltro, risulta evidente anche alla luce dell'adozione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni, «nei quali non solo si rafforzava la consapevolezza che l'attività di intercettazione avrebbe potuto coinvolgere conversazioni di G. M. con Esposito, ma veniva anche ulteriormente concretizzandosi il potenziale rilievo penale e la rilevanza investigativa emergente dall'attività di intercettazione». Nello stesso senso, inoltre, depone anche la nota del 28 dicembre 2015 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si delegava la polizia giudiziaria «a svolgere iniziali accertamenti patrimoniali in relazione al Sen. Stefano Esposito».

**L'anomalia del *modus operandi* delle autorità giudiziarie torinesi, rilevata dalla Corte, non può che riverberarsi, secondo quest'ultima, su tutte le attività poste in essere sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015, fino al 22 marzo 2018, data di conclusione della legislatura nella quale Esposito ha ricoperto la carica di senatore della Repubblica.**

**Quanto alle attività di captazione delle conversazioni del parlamentare in epoca antecedente al 3 agosto 2015, invece, alle stesse deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.** Ne consegue che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prima, e il GUP del medesimo Tribunale, poi, **non avrebbero potuto porre quelle captazioni a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio di Stefano Esposito e del decreto che dispone il giudizio, in assenza della richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, comma 2.**

In secondo luogo, **la Corte ritiene illegittima anche l'acquisizione, in data 19 marzo 2018, al compendio probatorio posto a fondamento tanto della richiesta di rinvio a giudizio, quanto del decreto che ha disposto il giudizio, della corrispondenza scambiata tra il senatore Esposito e G. M. mediante messaggi *WhatsApp*, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello *smartphone* in uso al medesimo G. M., in quanto parimenti effettuata in violazione dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003.**

A tal riguardo, la Corte ribadisce quanto affermato nella recente sentenza n. 170 del 2023, secondo cui **la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica, nella quale rientrano anche i messaggi *WhatsApp* – è tutelata dall'art. 68, terzo comma, Cost. anche dopo la ricezione da parte del destinatario.** Tale garanzia si traduce, per gli organi inquirenti che abbiano appreso i contenuti di conversazioni scambiate dal parlamentare con il terzo proprietario del dispositivo telefonico oggetto di sequestro, nell'obbligo di «sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro»; ciò, peraltro, «a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare».

Pertanto, **i messaggi presenti nella copia forense indirizzati al (o ricevuti dal) senatore Esposito non avrebbero potuto essere acquisiti senza autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza,** tenuto conto che l'acquisizione è avvenuta in data anteriore alla cessazione del mandato parlamentare del senatore Esposito e, per di più, in un momento in cui quest'ultimo era pienamente coinvolto nelle indagini, in quanto già iscritto nel registro degli indagati.

Alla luce di tali considerazioni, **la Corte risolve il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, nel periodo in cui questi ricopriva l'incarico di senatore della Repubblica, nell'ambito dei procedimenti penali confluìti in quello iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., e acquisire quali elementi di prova i messaggi *WhatsApp* scambiati tra il senatore Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello *smartphone* in uso a quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R., in violazione dell'art. 4 (per le intercettazioni effettuate dal 3 agosto 2015 al 22 marzo 2018 e per l'acquisizione dei messaggi *WhatsApp*) e dell'art. 6 (per le intercettazioni antecedenti al 3 agosto 2015) della legge n. 140 del 2003.**

Per l'effetto, **la Corte annulla, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.**

*Lorenzo Madau*